

STATUTO DELLA FONDAZIONE

FILM COMMISSION

REGIONE CAMPANIA

Art. 1 Costituzione

1.1. Nell'osservanza dei principi costituzionali, della normativa dettata dagli artt. 14 e ss. del codice civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 ss.mm.ii, la REGIONE CAMPANIA costituisce la **FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA avente sede in Napoli.**

1.2. La Fondazione ha durata illimitata e potrà far uso della denominazione in forma abbreviata FCFC. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

1.3. La Fondazione è persona giuridica privata senza scopo di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale **e non può distribuire utili.**

1.4. L'attività della Fondazione è regolata dall'atto costitutivo, da queste tavole fondative e dai regolamenti interni se emanati.

1.5. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio della Regione Campania.

Art. 2 Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, presso la sede della Regione Campania.

Art. 3 Scopo

3.1. La Fondazione nasce dalla volontà della Regione Campania impegnata da anni nella promozione del territorio e nella qualificazione delle figure professionali, delle strutture e dei servizi di supporto alle produzioni audiovisive e multimediali anche attraverso la concessione di contributi di coproduzione ai sensi dell'art.40 della L.R. n. 15/2002.

3.2. La Fondazione promuove il patrimonio artistico ed ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità campane, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale, creando le condizioni per attrarre in Campania le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere.

3.3. Fondazione sostiene la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche ed audiovisive realizzate, in tutto o in parte, sul territorio regionale che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza del territorio campano attraverso la concessione di contributi ed agevolazioni provvedendo, se del caso, all'istituzione di un fondo specifico (*Film Fund*).

3.4. Fondazione promuove attività di coordinamento con altre *Film Commission* italiane e straniere anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali, in particolare nel Mezzogiorno e nel bacino del

Mediterraneo, intraprendendo ogni utile iniziativa tesa a favorire la collaborazione con organismi consimili operanti all'interno della regione, nelle altre regioni italiane e in tutta l'area euromediterranea, a fine di promuovere e sostenere la cooperazione nel campo dell'industria del cinema, dell'audiovisivo e delle nuove tecnologie della comunicazione.

3.5. Fondazione promuovere in Campania iniziative nel settore della produzione cinematografica e televisiva, anche digitale; presenta le produzioni campane nei festival nazionali e internazionali; sviluppa attività di marketing finalizzate **allo sviluppo dell'attività cinetelevisiva e multimediale, fornendo assistenza e consulenza ai progetti cinematografici e televisivi anche attraverso agevolazioni per l'utilizzo di strutture di produzione e servizio gestite dalla Fondazione medesima; attrae investimenti nazionali ed esteri nel settore audio video;** assicura, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la formazione delle competenze, la ricerca, lo studio, la sperimentazione; in particolare, provvede alla costituzione di un centro di formazione di eccellenza nel settore audiovisivo, facendo confluire tutte le possibili risorse finanziarie disponibili a tal fine a livello nazionale e comunitario; organizza e patrocina attività per la formazione e l'aggiornamento di artisti, produttori, sceneggiatori che intendano dedicarsi alle nuove professionalità collegate alla cinematografia ed alla produzione audio video; **organizza e promuove manifestazioni culturali, seminari di studio, convegni, progetti di ricerca al fine di trattare e divulgare i temi oggetto del suo campo di azione.**

3.6. Fondazione interagisce con le istituzioni e le amministrazioni competenti al fine di facilitare ed accelerare e semplificare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e quant'altro si renda necessario alla realizzazione delle produzioni cinematografiche e televisive.

Art. 4 Funzionamento ed attività strumentali

4.1. FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA, nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, può svolgere qualsivoglia attività utile al perseguimento delle finalità precitate, ispirando la sua attività ai criteri di eccellenza, di efficienza e di efficacia, nel rispetto della corretta gestione finanziaria **orientando la propria azione al pareggio di bilancio.**

4.2. Per il conseguimento dello scopo la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) prestare servizi, fornire beni o altre utilità destinate alla diffusione ed alla promozione della cultura e dell'arte cinematografica in Campania ed allo sviluppo dell'immagine della Regione;
- b) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, con Istituto di Credito, Banche, Società concedendo le opportune garanzie;**
- c) amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria ovvero a qualsiasi titolo possessore, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;**
- d) favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica in Campania mediante la promozione di progetti, premi, **borse di studio, da attribuire a sceneggiatori, registi, società di produzione o**

distribuzione individuando in tal caso le procedure di attribuzione dei premi, stabilendo criteri e modalità di partecipazione e valutazione;

e) promuovere convegni, seminari studi e ricerche, corsi e conferenze intrattenendo rapporti e scambi culturali con le Università, Enti e Fondazioni Culturali italiane e straniere;

f) svolgere attività di supporto alla Regione Campania per la realizzazione delle politiche regionali nelle materie implicate dal presente articolo, collaborando con le strutture regionali, ovvero acquisendo direttamente la gestione di specifiche linee di intervento attuative delle indicate politiche nel rispetto della normativa vigente;

g) creare **banche dati multimediali con tutte le informazioni sulle risorse logistiche, professionali e di servizio presenti sul territorio, promuovendo in tal modo le locations;**

h) gestire i rapporti con i soggetti titolari di competenze pubbliche e private per i fini della Fondazione;

i) trattare per conto proprio e del costituente Regione Campania gli affari aventi relazione con le attività espletate, l'offerta, la condotta delle trattative e la stipulazione dei relativi contratti ed atti;

l) promuovere e favorire l'incontro tra il mondo dell'istruzione e quello della cinematografia, mediante qualunque forma di collaborazione e di scambio;

m) svolgere tutte le attività che risulta opportuno realizzare quali: l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate; la stipula dei contratti di noleggio delle attrezzature, di trasporti e prestazioni di servizi in genere; lo svolgimento di azioni pubblicitarie; l'espletamento di studi e ricerche di mercato; lo svolgimento, anche in associazione con enti pubblici e privati di ricerca, di programmi di ricerca scientifica tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche regionali relative alle indicate attività; la prestazione di assistenza e consulenza tecnica; l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di programmi cinematografici e televisivi; l'assistenza e la consulenza finanziaria;

4.3. La Fondazione svolgerà la propria attività esclusivamente a beneficio della Regione Campania e degli eventuali Partecipanti Sostenitori, nel rispetto della disciplina di cui al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248 s.m.i.

4.4. Fondazione assolverà i propri compiti attraverso la previa sottoscrizione di convenzioni con la Regione Campania e con gli eventuali Partecipanti Sostenitori.

4.5. L'organo amministrativo di Fondazione è obbligato ad uniformarsi all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante, conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse e dalla normativa vigente in materia

4.6. I rapporti tra Fondatore, Partecipanti Sostenitori e Fondazione si conformano a quanto stabilito dall'ordinamento U.E. e dalle norme di diritto interno sulle strutture organizzative strumentali degli Enti Pubblici territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'Ente ed affidati direttamente servizi ed attività. In tale prospettiva Regione Campania, e gli enti partecipanti, ove presenti, esercitano sulla

Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della catena di comando dell'Ente.

4.7. La Giunta Regionale della Campania può, inoltre, indicare alla Fondazione il perseguimento di specifici obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi medesimi. Per quanto concerne gli atti di gestione, la Fondazione è tenuta ad uniformarsi alle direttive formulate dalla Giunta Regionale tramite le competenti strutture apicali della dirigenza amministrativa della Regione Campania.

4.8. Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione potrà ricevere la gestione dei servizi in affidamento diretto - c.d. *affidamento domestico* o *in house providing* - dalla Regione Campania nonché dai Partecipanti Sostenitori, laddove consentito dalla legge ed in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea. L'organo amministrativo è obbligato ad uniformarsi all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante, conformemente a quanto previsto dalle convenzioni stesse e dalla normativa vigente in materia.

4.9. Per l'attuazione delle finalità indicate nel presente articolo la Fondazione potrà compiere attività commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali.

4.10. In ogni caso la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle costituenti il proprio scopo ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Art. 5 Il Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Regione Campania.
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le disposizioni del presente Statuto;
- dalle elargizioni effettuate dalle persone giuridiche di diritto pubblico o privato con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai contributi conferiti al patrimonio da Enti od organizzazioni nazionali ed internazionali;

5.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economica patrimoniale della Fondazione.

Art. 6 Il Fondo di gestione

6.1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi del Fondatore;
- da eventuali altri contributi attribuiti dalla Regione Campania, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

- da assegnazioni finanziarie di derivazione nazionale o comunitaria attribuiti dal Fondatore Regione Campania;

- da contributi degli eventuali Partecipanti Sostenitori;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

6.2. Altri finanziamenti sono prevedibili come contributo di strutture pubbliche (o come ulteriori stanziamenti da parte del Fondatore) e come risultato economico di attività di marketing e di servizio svolte dalla Fondazione.

6.3. La Fondazione accetta il concorso finanziario di persone giuridiche pubbliche nelle forme e nelle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

6.4. Il Fondo di gestione della Fondazione sarà impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 Esercizio Finanziario

7.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno.

7.3. Il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, ed il bilancio economico di previsione devono essere trasmessi al Fondatore Regione Campania ed ai Partecipanti Sostenitori accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del **Revisore Unico**. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

7.4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.5. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8 Membri della Fondazione

8.1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;

- Partecipanti Sostenitori

Art. 9 Fondatore

9.1. La Regione Campania, in considerazione dell'intervento per la costituzione della Fondazione e dell'impegno assunto precedentemente alla sua nascita, è Fondatore della *FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA*.

9.2. La Regione Campania concorre al bilancio della Fondazione con il contributo iniziale, che costituisce il fondo di dotazione, e con il versamento di un contributo definito ogni anno con il Bilancio di Previsione della Regione Campania.

9.3. La Regione Campania individua Fondazione quale strumento operativo regionale per le politiche di sviluppo della cinematografia e delle arti visive in Campania nonché soggetto beneficiario di risorse di derivazione nazionale e comunitaria per i fini individuati dal presente Statuto.

Art. 10 Partecipanti Sostenitori

10.1. Possono divenire Partecipanti sostenitori, nominati tali con delibera adottata all'unanimità dai componenti del Consiglio di Amministrazione e previa autorizzazione del Fondatore Regione Campania, le Province, i Comuni Capoluogo e le Camere di Commercio Industria ed Artigianato della Campania che contribuiscano al Fondo di Gestione, eventualmente anche attraverso la prestazione di servizi o la concessione in godimento di beni mobili e/o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15.3 del presente Statuto.

Art. 11. Prerogative dei Partecipanti Sostenitori

11.1. La qualifica di Partecipante Sostenitore dà diritto a quanto previsto dal successivo art. 20, in considerazione dell'importanza di tali soggetti per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione che intende possedere un'ampia base partecipativa.

Art. 12 Esclusione e Recesso

12.1. Il Consiglio di Amministrazione decide all'unanimità dei componenti l'esclusione dei Partecipanti Sostenitori - per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dall'art.10 del presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi della Fondazione;

12.2. I Partecipanti Sostenitori possono, con un preavviso di dodici mesi, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

12.3. Il Fondatore non può essere escluso dalla Fondazione.

Art. 13 Organi della Fondazione

13.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Revisore Contabile.

Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione

14.1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri nominati dal Presidente della Regione Campania.

- a) Il Presidente della Fondazione scelto tra soggetti di comprovata esperienza nel settore della cinematografia e delle arti visive;
- b) un esperto di gestione e management;
- c) un giurista;

14.2. Qualora si costituisca l'Assemblea di Partecipazione la Composizione del Consiglio di Amministrazione potrà estendersi sino a cinque membri. In tale indicata evenienza gli ulteriori due membri saranno indicati dall'Assemblea di Partecipazione.

14.3. Le designazioni operate dai Partecipanti rappresentano obbligo da parte di questi ultimi di contribuzione alla Fondazione.

14.4. I componenti così nominati scadranno in concomitanza con l'uscita dalla Fondazione del Partecipante sostenitore ovvero in caso di mancata contribuzione.

14.5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni.

14.6. Le cause di decadenza dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono quelle indicate dal Codice Civile.

Art. 15 Poteri del Consiglio di Amministrazione

15.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della Fondazione ed è, pertanto, investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

15.2. Sono riservate alla competenza del Consiglio, nell'ambito delle direttive generali o specifiche formulate dall'Assessore alla Promozione Culturale ovvero dalla Giunta Regionale della Campania:

- a) la definizione delle politiche generali di gestione;
- b) la definizione delle politiche e dei rapporti con i terzi;
- c) la predisposizione dei piani annuali di attività;
- d) l'assunzione e concessione da parte della Fondazione di garanzie a favore di terzi, nonché la stipulazione di finanziamenti a lungo termine.

15.3. Il Consiglio:

- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione;
- delibera in ordine alle proposte organizzative ed alle misure programmatiche formulate dal Presidente di cui all'art.18.4. e ss. del presente Statuto;
- delibera in ordine alla misura minima dei contributi (ovvero alla natura della prestazione di servizi o la concessione in godimento di beni mobili e/o immobili) dovuti per l'acquisizione dello status di Partecipante Sostenitore nonché in ordine all'aggiornamento dell'indicata misura contributiva;
- **delibera in ordine alla nomina dei Partecipanti Sostenitori;**
- **delibera in ordine alla nomina ed alla revoca il Direttore e ne stabilisce il relativo trattamento economico nei limiti delle disposizioni regionali vigenti;**
- **delibera in ordine alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico;**
- **delibera in ordine alla nomina del Revisore Unico;**
- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo;
- propone al Fondatore eventuali modifiche statutarie;
- delibera in ordine alle modifiche statutarie approvate dalla Giunta Regionale della Campania;
- redige regolamenti per l'ottimale funzionamento della fondazione, dei suoi organi, dei suoi uffici e dei suoi dipendenti.

Art. 16 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente ovvero il Fondatore lo giudichino necessario ed almeno una volta in ciascun semestre.

16.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede dell'ente o in altra località della Regione Campania).

16.3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato o con telefax, o con e-mail, spedito agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione.

16.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente.

16. 5 Alla riunione del Consiglio di Amministrazione assiste con poteri consultivi e senza diritto di voto, il direttore, che provvede alla verbalizzazione della seduta.

Art. 17 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

17.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

17.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

17.3. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni suoi membri.

17.4. Il Consiglio delibera all'unanimità per quanto concerne:

- a) l'individuazione della misura dei contributi dovuti per l'acquisizione dello status di Partecipante Sostenitore;
- b) la nomina e la revoca dello status di Partecipante Sostenitore;
- c) l'aggiornamento biennale della misura contributiva indicata sub a);
- d) la proposta di eventuali modifiche statutarie da sottoporre alla presa d'atto ed approvazione della Giunta Regionale.

17.5. Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i consiglieri di amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

17.6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali redatti dal Direttore Generale che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di questo statuto, sono firmati da chi presiede e dal segretario verbalizzante.

Art. 18 Il Presidente della Fondazione

18.1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene indicato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il primo Presidente viene nominato nell'atto costitutivo. Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria e di fronte a terzi.

18.2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno delle riunioni, assicura l'applicazione del presente Statuto, l'osservanza dei principi istitutivi, il rispetto dei regolamenti e delle competenze degli organi statuari.

18.3 Il Presidente sottoscrive i contratti e gli atti fonti di obbligazione per la Fondazione; decide con proprio

provvedimento nei casi di comprovata urgenza che riguardino competenze del Consiglio, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dal presente Statuto

18.4. Entro il 30 novembre di ciascun esercizio sottopone alla approvazione del Consiglio di amministrazione, i progetti di attività culturale e gestionale della Fondazione per l'esercizio successivo ed i relativi piani operativi.

18.5. Sono delegate al Presidente la responsabilità e la operatività relative alla attuazione dei progetti annuali e pluriennali approvati dal Consiglio di amministrazione, che persegue indirizzando l'attività delle strutture operative della Fondazione, e riferendo trimestralmente al Consiglio sull'andamento complessivo dell'attività svolta.

18.6. Il Presidente:

- stipula e firma ogni tipo di contratti, impegni e obbligazioni verso terzi;
- firma i mandati di pagamento e di incasso per conto della Fondazione;
- procede agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili e immobili deliberate dal Consiglio;
- dispone l'impiego dei Fondi patrimoniali e dei Fondi di gestione secondo criteri di convenienza, economicità ed efficienza e secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio di amministrazione;
- propone al Consiglio la struttura organizzativa e le modalità operative della Fondazione e le relative professionalità responsabili;
- attribuisce e revoca procure speciali per singoli atti e categorie di atti inerenti la gestione ordinaria della Fondazione, ovvero per atti inerenti specifici progetti fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali procure;
- propone al Consiglio un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile in ragione della natura e delle dimensioni nonché degli impegni delle attività svolte;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - cura l'osservanza dello Statuto;

18. 6. Il Presidente, mediante atto scritto e previa ratifica del Consiglio di Amministrazione, può delegare il Direttore nell'esercizio delle funzioni indicate nell'art.18.5. e 18.7.

Art. 19 Il Direttore

19.1. Il Direttore della Fondazione è responsabile del buona andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.

19.2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata esperienza giuridica ed amministrativa. Il Direttore dura in carica quattro anni.

19.3. Il Direttore dirige l'attività della Fondazione ed **organizza le attività delle strutture operative** in conformità ai piani approvati ed agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

19.4. Il Direttore è responsabile della gestione del personale e provvede a delineare programmi di lavoro e delle iniziative svolte al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché a presentare al Consiglio di Amministrazione i progetti di bilancio preventivo e consuntivo.

19.5. Il Direttore esercita ogni altra funzione delegata dal Consiglio ovvero dal Presidente e partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzione di Segretario, dell'Assemblea di Partecipazione con funzioni consultive e di assistenza.

19.6. I compensi del direttore non possono superare i limiti previsti dalle vigenti leggi e disposizioni regolamentari per i direttori generali degli enti partecipati, controllati o comunque sottoposti alla direzione e controllo della Regione Campania.

Art. 20 l'Assemblea di Partecipazione

20.1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Partecipanti Sostenitori e si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.

Essa deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Partecipanti Sostenitori. Essa è validamente costituita a prescindere dal numero dei presenti.

20.2. Alla Assemblea di Partecipazione, spetta il compito di eleggere due membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14.3. del presente Statuto.

20.3. Qualora l'Assemblea di Partecipazione sia costituita esclusivamente da un Partecipante Sostenitore, essa potrà eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione.

20.4. L'Assemblea di partecipazione può formulare pareri consultivi e proposte sulle attività e sui programmi della Fondazione. L'Assemblea di partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o da suo delegato.

Art. 21 Comitato Scientifico

21.1. Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo della Fondazione con compiti di supporto alle attività del Consiglio di Amministrazione in termini di proposte ed indirizzo.

21.2. Le funzioni di proposta ed indirizzo si rivolgono in particolare alla individuazione delle nuove tendenze culturali e di mercato ed alla formulazione di orientamenti per la pianificazione delle attività, in modo da assicurare la diffusione della fruizione dei servizi della Fondazione nel modo più ampio possibile sul territorio regionale.

21.3. Il Comitato è composto:

- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo convoca e lo presiede;
- da n. 4 altissime professionalità operanti nei settori della produzione culturale, del cinema, della letteratura e delle arti visive, nominate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

21.4. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e fornisce al Consiglio:

- indirizzi di carattere culturale ed artistico sulle politiche e sulle attività di Fondazione;

- proposte di attività di studio, ricerca e sperimentazione;
- proposte per la organizzazione di manifestazioni collaterali o complementari.

21.5. L'attività del Comitato ha natura consultiva e non vincolante per gli organi della Fondazione.

Art. 22 Il Revisore Contabile

22.1. Il Revisore Contabile vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio ed il conto consuntivo predisposte dal Direttore, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa ed ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis codice civile. In relazione a ciò il Revisore Contabile dovrà essere iscritto nel Registro Istituito presso il Ministero della Giustizia.

22.2. Il Revisore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

22.3. Il Revisore resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato. Il primo Revisore viene nominato nell'atto costitutivo.

22.4. Il compenso annuale del Revisore non può superare i limiti previsti dalle leggi vigenti e disposizioni regolamentari in materia.

Art. 23 Modifiche allo Statuto della Fondazione

23.1. Le norme contenute nel presente Statuto potranno essere modificate se ne fa richiesta motivata: a) la Giunta Regionale della Campania; b) la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione.

23.2. La richiesta di modificazione dovrà essere in ogni caso esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale sono indicate le norme che si intendono modificare e la loro nuova versione.

23.3. La richiesta dovrà essere avanzata al Presidente della Fondazione ovvero al Presidente della Giunta Regionale con lettera raccomandata. Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica articolate dalla Giunta Regionale siano esaminate dal Consiglio di amministrazione in una sessione ordinaria o straordinaria e quindi votate.

23.4 La proposta di modifica formulata dalla Giunta Regionale si intende approvata se il Consiglio di Amministrazione non si esprime motivatamente entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della medesima.

23.5 Qualora a fronte del motivato dissenso del Consiglio la Giunta Regionale reiteri la proposta di modifica statutaria la stessa si intenderà automaticamente approvata decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'organo di gestione.

23.6. La proposta di modifica formulata dal Consiglio di Amministrazione necessita di espressa presa d'atto ed approvazione da parte della Giunta Regionale della Campania.

Art. 24 Estinzione della Fondazione

24.1. L'estinzione della Fondazione per la cause previste dall'art.28 del c.c. comporta la nomina di un liquidatore.

24.2. Nel caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le istruzioni fornite dall'Autorità Governativa attribuendo i beni ad altri Enti che abbiano fini analoghi.

Art. 25 Rinvio

25.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile in materia.